

Sent. n.164/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

composta dai seguenti magistrati:

dott. Teresa BICA	Presidente
dott. Marcovalerio POZZATO	Consigliere
dott. Cristiana RONDONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 74203 del registro di Segreteria,

proposto dalla Procura per la Regione Lazio della Corte dei conti avverso:

ARCICASA Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Nerio Carugno, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via delle Accademie;

Uditi, alla pubblica udienza del 10.05.2016, con l'assistenza del segretario dott.ssa Sarina Anna Ponturo:

il giudice relatore cons. dott. Marcovalerio Pozzato;

il V.P.G. dott. Lucio Alberti;

l'avv. Carugno, per parte convenuta;

l'avv. Paola Chirulli, per l'E.N.P.A.P., interveniente.

Esaminati tutti gli atti di causa.

RITENUTO IN FATTO

L'atto di introduzione del presente giudizio deduce la sussistenza di danno erariale per effetto dell'anomala gestione, da parte del Presidente pro-tempore dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Psicologi (E.N.P.A.P.), della trattativa di vendita dell'immobile sito in Roma, Via della Stamperia n. 64.

La precedente Procura riferisce:

- di avere acquisito (03.12.2014) dalla Guardia di Finanza relazione sulle indagini svolte con riferimento alle vicende che hanno determinato l'acquisto, da parte dell'E.N.P.A.P., di un immobile sito in Roma, Via della Stamperia n. 64, dalla Società "Immobiliare Estate Due s.r.l.";
- che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno accertato una serie di anomalie poste in essere dal Presidente E.N.P.A.P., sig. Angelo Arcicasa;
- che il predetto aveva avviato trattative segrete (nell'ambito delle quali veniva formulata una proposta di vendita al prezzo di € 48.000.000,00 da soggetto non proprietario), all'insaputa degli organi dell'E.N.P.A.P., al fine di acquisire tale immobile;
- che in data 27.01.2011 l'Arcicasa si faceva autorizzare dal C.d.A. dell'Ente a concludere la compravendita dell'immobile al prezzo di €

44.500.000,00 (sulla base di due perizie che pervenivano a sostanziali medesime stime, ma sulla base di elementi assolutamente discordanti);

- in data 31.01.2011 la “Immobiliare Estate Due s.r.l.” acquistava dalla “Idea-Fimit” l'immobile in questione al prezzo di € 26.500.000,00 oltre IVA; nella stessa giornata la prima Società stipulava con l'Arcicasa il contratto preliminare di vendita al prezzo di € 44.500.000,00.

Nei confronti del Presidente pro-tempore E.N.P.A.P., sig. Angelo Arcicasa, che ha condotto le trattative e stipulato il preliminare di compravendita dell'immobile, è stato quindi emesso l'invito di cui all'art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14.1.1994, n. 19.

L'intimato ha controdedotto con atto scritto ed è stato formalmente sentito in audizione il 28.04.2015.

Valutate tali controdeduzioni scritte e orali, la precedente Procura ha quindi emesso, in data 27.05.2015, atto di citazione nei confronti del sig. Angelo Arcicasa, in relazione al prodotto danno erariale di € 15.948.563,95.

A sostegno della domanda attorea è riferita la condotta illecita, produttiva di danno erariale, consistente in trattative che hanno condotto al doloso acquisto, da parte del Presidente di un Ente pubblico, di un immobile a prezzo fuori mercato.

A riprova della doloosità del contegno del convenuto Arcicasa la procedente Procura deduce le anomale modalità di trattativa e di acquisto: il convenuto aveva condotto trattative (senza preventivo adeguato supporto peritale) con soggetto non titolare della proprietà, cui erano stati conferiti i mezzi finanziari per svolgere una sostanziale interposizione (essendo la “Immobiliare Estate Due s.r.l.”) priva di tale capacità economica.

In tale contesto, viene rilevato che il preliminare di acquisto da parte dell'E.N.P.A.P. avveniva lo stesso giorno in cui la parte venditrice acquistò l'immobile da altro soggetto e a un prezzo decisamente inferiore, con modalità assolutamente insolite (€ 7.000.000,00 quale caparra confirmatoria da corrispondere al soggetto non proprietario, la “Immobiliare Estate Due s.r.l.”; € 26.500.000,00 a titolo di acconto al momento del rogito notarile; € 11.000.000,00 a saldo prezzo al termine dei lavori urgenti da parte della promittente venditrice salvo il positivo collaudo degli stessi).

Il danno erariale di cui è chiesto il risarcimento deriva da:

- € 15.232.973,61, a titolo di differenze tra quanto liquidato dall'ENPAP per l'acquisto dell'immobile, i lavori di ristrutturazione e il valore dello stesso stabilito in sede di procedimento penale;
- € 531.436,42, per spese legali e notarili sostenute per l'acquisto.

In data 07.07.2015 parte attrice ha formalmente integrato l'atto di citazione, chiedendo la condanna del convenuto Arcicasa al

pagamento in favore dell'Erario della somma di € 15.948.563,95, più rivalutazione e interessi legali.

Con comparsa in data 28.10.2015 si è formalmente costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Nerio Carugno, allegando documentazione a sostegno della propria posizione, domandando la reiezione della domanda istruttoria.

L'incolpato pone i seguenti rilievi difensivi:

- assenza della ipotizzata trattativa segreta, piena trasparenza e regolarità dell'operato dell'Arcicasa, che valutava la situazione di concerto con il C.d.A. dell'Ente (al proposito, deve essere specificamente valutato il contenuto della delibera del C.d.A. dell'ENPAP n. 76/2010);
- insussistenza dell'ipotizzato accordo (personale) sul prezzo, non risultando alcun accordo diretto fra il convenuto e il sen. Conti sul prezzo di acquisto dell'immobile; in questo contesto, l'incolpazione deriva da una sorta di "teorema" costruito dalla Guardia di Finanza;
- insussistenza della contestazione relativa alla mancata richiesta di preventive perizie di stima;
- nessun rimprovero di acquisto *a non domino* può essere mosso all'Arcicasa (l'accertamento della proprietà in capo alla Soc. "Estate due" è stato svolto dal notaio che ha stipulato il contratto preliminare);
- insussistenza della responsabilità amministrativa per mancanza di

colpa grave del convenuto;

- insussistenza della responsabilità per carenza di danno all'Ente pubblico, dal momento che il prezzo versato dall'ENPAP per l'immobile in questione risulta congruo e corrispondente al valore del bene, consegnato “chiavi in mano” e completamente arredato (la congruità del prezzo risulta dalle perizie agli atti ed è confermato dallo stesso ENPAP nel proprio bilancio consuntivo 2014).

In conclusione si richiede:

- in via principale, la reiezione della pretesa attorea;

- in via subordinata, la riduzione del *quantum* risarcitorio da addossare al convenuto, anche con larga applicazione del potere riduttivo.

In data 05.11.2015 l'ENPAP ha spiegato atto di intervento, con il patrocinio del prof. avv. Paola Chirulli, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla precedente Procura, con condanna dell'Arcicasa al risarcimento dei danni provocati all'Ente.

Questi i motivi spiegati nell'intervento:

- nel novembre 2010 l'Arcicasa si faceva autorizzare dal C.d.A. all'acquisto dell'immobile in questione, omettendo tuttavia di fornire dettagli circa le trattative intercorse fino a quel momento e (soprattutto) senza menzionare il fatto che nel prezzo di vendita dell'immobile erano compresi non ben identificati né quantificati lavori di ristrutturazione;

- il medesimo convenuto ometteva di chiarire che la parte venditrice non era “Fimit SGR” (al momento proprietaria dell’immobile), ma altra Società (“Immobiliare Estate Due”) che avrebbe acquistato l’immobile dalla “Fimit SGR” per poi contestualmente rivenderlo all’ENPAP;
- in sostanza, l’Arcicasa si faceva autorizzare dal C.d.a. dell’Ente ad acquistare per la cifra di € 44.500.000,00 un immobile che lo stesso giorno la parte venditrice aveva pagato € 26.500.000,00, senza dare alcuna informazione al predetto Ente;
- in parallelo alle trattative svolte dall’Arcicasa per l’ENPAP, altre trattative venivano svolte per lo stesso immobile tra il dott. Riccardo Conti (amministratore della “Immobiliare Estate Due”) e la “Fimit SGR”, ma per un prezzo di vendita pari a € 26.500.000,00;
- le indagini svolte dalla Guardia di Finanza dimostrano che nella fattispecie vi è stata una partita di giro fra l’ENPAP e la “Immobiliare Estate Due”, funzionale a una lievitazione dell’esborso finale a carico dell’Ente;
- la Società da ultimo riferita ha potuto acquistare l’immobile in questione solo grazie all’incasso di € 33.500.000,00 subito ottenuti dall’ENPAP;
- solo l’accordo delittuoso spiega il ruolo giocato dalla predetta Società (e, segnatamente, dal suo amministratore dott. Conti), nell’intera operazione;
- le indagini svolte in sede penale hanno dimostrato che le trattative

fra l’Arcicasa e il Conti si erano svolte sostanzialmente allo scopo di frodare l’Ente, con modalità tutt’altro che trasparenti (le informazioni fornite al C.d.A. erano palesemente inidonee a consentire a tale organo di deliberare l’acquisto nella piena consapevolezza del totalmente fuori mercato che si andava a versare);

- nel procedimento penale a carico dell’Arcicasa per i medesimi fatti l’ENPAP si è costituita parte civile quale persona offesa;

- i danni subiti dall’Ente nelle vicende in questione vanno ben oltre la somma risultante dalla differenza tra il prezzo corrisposto all’atto della compravendita e il prezzo attestante l’effettivo valore dell’immobile; occorre considerare, in tale contesto, altre significative voci di danno, attinenti sotto diversi profili all’immagine e al buon nome dell’Ente, non solo con riferimento al risalto che la vicenda ha avuto nei *media*, ma riguardo al rapporto del medesimo con i propri iscritti e con gli enti pubblici vigilanti.

Con ordinanza istruttoria n. 292/2015 questo Giudicante ha disposto l’acquisizione (presso la “Immobiliare Estate Due s.r.l.”) della documentazione atta a dimostrare le spese sostenute dalla predetta società per l’arredo dell’immobile in questione.

A seguito del riferito supplemento istruttorio la Guardia di Finanza – Nucleo P.T. di Roma ha trasmesso, in allegato a nota del 22.02.2016, la documentazione di spesa di interesse (unitamente a 3 distinti verbali di acquisizione), in correlazione all’arredo e alla

ristrutturazione dell'immobile sito in Roma, Via della Stamperia n. 64.

A sostegno della pretesa attorea l'avv. Chirulli, per l'ENPAP, ha depositato (29.04.2016) memoria, ponendo in rilievo che:

- la documentazione acquisita a seguito del soprariferito supplemento istruttorio non chiarisce le spese effettivamente sostenute dalla "Estate Due", in quanto la mera esistenza di alcune fatture semplicemente indica che alcune somme sono state chieste (ma non pagate);

- alcuni lavori di ristrutturazione e alcune forniture di arredi sono stati in realtà pagati dall'ENPAP (e non dalla Società venditrice), essendo stata la committente "Estate Due" inadempiente verso alcune ditte (in tale quadro, l'ENPAP ha sottoscritto un atto di transazione, corrispondendo alle ditte creditrici € 1.400.000,00 più IVA, al fine di acquisire l'immediata utilizzabilità del bene;

- nella quantificazione del danno erariale dovrebbe inoltre tenersi conto del fatto che l'ENPAP vanta ulteriori crediti per la retrocessione di canoni di locazione relativi all'immobile in questione, nonché per somme dovute a titolo di penale per i giorni di ritardo nella consegna dell'immobile (€ 297.814,85 + € 331.000,00).

L'avv. Carugno, per il convenuto Arcicasa, ha depositato (29.04.2016) memoria difensiva con richieste istruttorie.

In via preliminare, è stata ribadita la richiesta di sospensione del presente procedimento, in attesa della definizione del procedimento

penale RGNR n. 19130/12.

In via istruttoria, è stata chiesta C.T.U. allo scopo di:

- a) accertare quale fosse il valore di mercato dell'immobile in questione "chiavi in mano";
- b) effettuare la "riconciliazione" tra le diverse stime peritali dell'immobile in atti.

Parimenti in via istruttoria, è stata chiesta l'ammissione di prove testimoniali allo scopo di appurare la reale dinamica dei fatti a base dell'odierno giudizio.

Nel merito, è stata svolta una descrizione di talune vicende fattuali, con particolare riferimento a:

- a) massima informazione al C.d.A. dell'evoluzione delle trattative;
- b) incolpevole affidamento basato sulla disponibilità dell'immobile da parte del sen. Conti (titolare della "Estate Due");
- c) congruità della spesa sostenuta dall'ENPAP, tenendo conto che le spese sostenute dalla società venditrice si collocano in un contesto di maggior potere contrattuale di quest'ultima rispetto all'Ente (nella fattispecie, vengono da parte attrice indebitamente assimilati soggetti che operano in condizioni, situazioni e regole completamente diverse tra loro).

In conclusione, è dedotta la carenza di colpa grave del convenuto, anche alla luce delle contrastanti valutazioni peritali sul valore dell'immobile.

Nel corso dell'odierna udienza il V.P.G. dott. Lucio Alberti, nel riportarsi agli atti scritti della precedente Procura, ha insistito per l'integrale accoglimento della pretesa attorea.

Ha sottolineato in particolare che:

- per le ristrutturazioni era stato già individuato il danno sulla base della perizia del consulente d'ufficio agli atti penali;
- la società venditrice è risultata inadempiente rispetto agli obblighi inerenti alla ristrutturazione (è allegata transazione);
- i componenti del C.d.A. non erano stati posti in condizione di valutare nel merito la congruità dei prezzi posti a base della trattativa;
- il convenuto non ha dimostrato la minima prudenza richiesta all'Amministratore, che si è accordato contrattualmente *a non domino*.

L'avv. Carugno, per parte convenuta, si è riportato agli scritti defensionali depositati e ha nuovamente chiesto la sospensione del processo; comunque, ha posto in evidenza la necessità di un supplemento istruttorio in ordine al valore dell'immobile, non sussistendo alcun profilo di responsabilità da addebitare al convenuto.

Ha rilevato, sulla base della memoria difensiva da ultimo depositata, che:

- sono in corso accertamenti penali in ordine ai medesimi fatti dedotti innanzi a questo Giudicante;

- vi sono elementi contrastanti e contraddittori in ordine alla valutazione del valore dell'immobile (risultano incongruenze sulla metratura, con riferimento alle varie perizie);
- era interesse dell'ENPAP acquisire un immobile "chiavi in mano" (tenendo presente le problematiche cui erano andati incontro diversi Enti in altri acquisti immobiliari);
- non si è tenuto adeguatamente conto di alcune voci finanziarie rilevanti al fine di valorizzare adeguatamente l'immobile;
- deve essere diversamente valutata la cronologia degli eventi prodromici all'acquisto, sulla base delle dichiarazioni di molteplici soggetti (quali, ad esempio, l'Amministratore di "Fimit S.p.a.");
- il convenuto, fin dall'inizio (dal primo sopralluogo), si era mosso congiuntamente ai componenti del C.d.A. (che avevano ottenuto che l'immobile fosse periziato da più soggetti), facendosi altresì affiancare da un legale (del sig. Conti);
- l'Amministratore di "Immobiliare Estate Due" (Conti) ha sempre dimostrato di avere la piena disponibilità dell'immobile;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente non hanno mai svolto eccezioni in ordine all'acquisto;
- i pagamenti al sig. Conti ("Immobiliare Estate Due") sono sempre stati assistiti da idonee garanzie (finché è stato in carica, il convenuto ha trattenuto 11 milioni di euro, non saldando la Società venditrice sino alla verifica dei lavori di ristrutturazione);

- i comportamenti del convenuto sono sempre stati congrui rispetto ai doveri del prudente amministratore;
- il convenuto non aveva alcun motivo di favorire l'Amministratore (Conti) della "Immobiliare Estate Due";
- non si può ritenere che, se l'ENPAP avesse svolto direttamente le ristrutturazioni dell'immobile, avrebbe avuto le medesime spese rispetto a una società immobiliare (avente un ben maggiore potere contrattuale);
- gli elementi a base della valutazione del valore dell'immobile sono le perizie e le dichiarazioni testimoniali.

Ribadisce, conclusivamente, tutte le proprie eccezioni scritte.

L'avv. Chirulli, per l'ENPAP, si riporta ai propri atti scritti.

Ha puntualizzato che:

- non rilevano in alcun modo le testimonianze di vari soggetti, né risulta opportuna la sospensione del giudizio, stante la diversità dei presupposti nell'affermazione della responsabilità penale rispetto alla responsabilità amministrativa;- risultano inopportune altre perizie, essendo stati pienamente chiariti i fatti oggettivi (la spesa di acquisto originaria e la spesa finale dell'ENPAP, che ha fra l'altro in parte sostenuto la spesa della ristrutturazione dell'immobile, a seguito della transazione per inadempimento della società venditrice);
- la differenza di prezzo abnorme non è giustificata dai costi di ristrutturazione, pari a non più di 4 milioni di euro;

- contrariamente a quanto rilevato da parte convenuta, anche durante lo svolgimento delle funzioni dell'Arcicasa ci sono stati pignoramenti e nuove spese a carico dell'Ente, dovute all'insolvenza del Conti e della "Immobiliare Estate Due".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella fattispecie in esame parte attrice deduce artifici, da parte del convenuto Angelo Arcicasa, aventi come unico scopo di indurre un Ente pubblico ad acquistare un immobile a prezzo fuori mercato, al manifesto scopo di favorire terzi.

Parte convenuta oppone sostanzialmente alle pretese attoree:

- a) il pieno adempimento dei doveri di informazione (al C.d.A. dell'ENPAP) da parte dell'Arcicasa;
- b) la prudente conduzione delle trattative di quest'ultimo, nel contesto dell'acquisizione dell'immobile sito in Roma, Via della Stamperia;
- c) la congruità del prezzo pagato dall'ENPAP per l'acquisizione di tale immobile "chiavi in mano" (sulla base delle perizie, peraltro discordanti, acquisite dall'Ente).

Nella specie, ad avviso di questo Giudicante, appare sufficientemente dimostrato che, in consapevole violazione della normativa esistente, non è stata perseguita e raggiunta la causa della congruità della pubblica spesa.

Il convenuto risulta avere dimostrato, in tutti i suoi comportamenti prodromici all'acquisto dell'immobile, sprezzo della normativa e

infedeltà rispetto all'Ente pubblico di appartenenza.

In base alla ricostruzione dei fatti dedotti nell'odierno giudizio risulta ampiamente provato che il convenuto ha:

- 1) intavolato trattative per l'acquisto dell'immobile in questione, volutamente tacendo al C.d.A. le valutazioni di mercato e i colloqui intrattenuti con i soggetti di riferimento;
- 2) concluso accordi per una serie di operazioni (manifestamente illogiche, se non aventi come precisa finalità favorire terzi interposti fra il venditore e l'acquirente finale) destinate a un esborso ingiustificato da parte dell'ENPAP;
- 3) mancato, finanche, di fare acquisire l'immobile "chiavi in mano" all'Ente, attesa l'insolvenza della società venditrice e il contenzioso con i fornitori di beni e servizi (con riguardo alla ristrutturazione dell'immobile).

Come riferito dall'avv. Chirulli (per l'ENPAP nella sua veste di interveniente), nel novembre 2010 l'Arcicasa si faceva autorizzare all'acquisto dell'immobile in questione, volontariamente tacendo alcune qualificanti modalità delle trattative in corso.

L'Arcicasa induceva l'Ente alla conclusione di un contratto preliminare (per l'importo di € 44.500.000,00) per l'acquisto di un immobile che lo stesso giorno la parte venditrice aveva acquisito al prezzo di € 26.500.000,00, rendendo possibile una partita di giro fra l'ENPAP e la "Immobiliare Estate Due", funzionale a una lievitazione

dell'esborso finale a carico dell'Ente e a favorire indebitamente la sopramenzionata Società e il suo amministratore dott. Conti).

La condotta del convenuto era in sostanza volutamente finalizzata a rendere possibile il mantenimento delle trattative fra l'Arcicasa e il Conti, frodando da ultimo l'Ente mediante raggiri e informazioni incomplete.

E' del resto assolutamente inconcepibile (se non in presenza di un soggetto impreparato e manifestamente incapace di gestire) che un pubblico amministratore acquisisca un immobile senza mai avvedersi di trattare con soggetto non titolare del diritto di proprietà (circostanza verificabile anche da parte dell'individuo più sprovveduto con una semplice visura *online*).

Nella fattispecie, in sostanza, l'Arcicasa si manifesta o palesemente incapace e indegno di ricoprire una carica di grande rilievo (amministratore di Ente), ovvero infedele, proteso al raggirio dell'Amministrazione e all'indebito favoritismo di terzi.

Nella valutazione delle condotte del convenuto come mosse da colpevole e macroscopica imperizia, ovvero da dolosa infedeltà, ritiene il Giudicante preferibile la seconda ipotesi.

Manifestamente irrilevanti appaiono le richieste istruttorie formulate anche nel corso dell'odierna udienza dall'avv. Carugno, atteso che emergono assolutamente incontestati fatti e valutazioni storiche:

1) il reale valore dell'immobile (da ristrutturare), corrispondente al

prezzo pattuito (si badi bene, nel medesimo giorno del successivo acquisto da parte dell'ENPAP) fra la "Immobiliare Estate Due" e la "Fimit", pari a € 26.500.000,00;

2) il valore dell'immobile a seguito delle ristrutturazioni, il cui valore va a corrispondere con quanto (presumibilmente) speso dalla venditrice "Estate Due" (in tale contesto, va considerato che solo alcune delle fatture acquisite dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso diretto sono strettamente pertinenti alla ristrutturazione, e che per di più molte di esse non sono state effettivamente pagate dalla società insolvente).

Opina pertanto ampiamente dimostrato:

a) un rilevante danno erariale, seppur di importo leggermente inferiore a quanto rilevato da parte attrice;

b) una condotta manifestamente infedele dell'Arcicasa, che ha reso possibile una "partita di giro" finanziaria (impossibile se il C.d.A. avesse avuto conoscenza che l'immobile era in realtà di diversa società, la "Fimit") trattando con soggetto non titolare della proprietà (che all'incerto dire del convenuto aveva abilmente camuffato il proprio difetto di natura dominicale, sostanzialmente ingannando il medesimo convenuto).

Il contegno serbato dal convenuto deve essere colorato -in questo contesto di piena affermazione di responsabilità amministrativo-contabile- in termini di dolo, essendosi l'Arcicasa infedelmente

accordatosi con soggetti terzi allo scopo di frodare l'Ente di appartenenza, simulando un'informazione (priva degli elementi essenziali, tra i quali la vera titolarità del diritto di proprietà) al C.d.A.

Nella quantificazione del danno ascrivibile al convenuto, deve tenersi conto degli esborsi sostenuti dall'Ente, risultanti dalla sommatoria di prezzo di acquisto (€ 44.500.000,00), parte delle spese notarili e legali (nel complesso pari a € 531.436,42), nonché pagamenti in favore di fornitori di beni e servizi (a seguito dell'insolvenza del Conti e della "Immobiliare Estate Due").

Ad attenuare la grave dannosità del comportamento dell'infedele amministratore devono considerarsi gli elementi di *utilitas* in favore dell'Ente, consistenti nel reale valore del bene da ristrutturare al momento dell'acquisto (€ 26.500.000,00) e nel minor valore da riconoscere (ai sensi dei vigenti principi ordinamentali comunemente desumibili dal codice civile) fra lo speso per la ristrutturazione da parte della "Immobiliare Estate Due" e il maggior pregio a seguito di quanto speso per la riqualificazione.

Giova considerare che nella valutazione del danno addossabile al convenuto il Collegio non tiene conto (in quanto nuove voci di danno da ultimo introdotte dall'Ente in sede di intervento) né della retrocessione di canoni di locazione percepiti dall'"Estate Due" fra il 29.04.2011 e il 30.09.2011, né delle somme dovute a titolo di penale per i giorni di ritardo nella consegna dell'immobile (che dimostrano,

fra l'altro, la totale inaffidabilità del Conti e della "Immobiliare Estate Due", contrariamente a quanto suggerito da parte convenuta, secondo cui la formula di acquisto "chiavi in mano" avrebbe evitato ogni problema all'ENPAP).

Ai sensi dell'art. 52 del r.d. 12.7.1934, n. 1214, il danno erariale da porre a carico del convenuto deve essere quantificato nella somma di € 11.000.000,00.

Ne consegue la condanna del dott. Angelo Arcicasa a risarcire l'ENPAP del danno derivante dall'inutile esborso di € 11.000.000,00, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria a far data dal rogito notarile da cui è derivato l'acquisto (29.04.2011).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

CONDANNA

Il dott. Angelo Arcicasa al pagamento, in favore dell'E.N.P.A.P., della somma di € 11.000.000,00 (undicimilioni/00), più rivalutazione dal 29.04.2011 fino alla data di pubblicazione della sentenza e interessi dalla predetta ultima data fino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì lo stesso al pagamento delle spese di giustizia, che sino alla pubblicazione della sentenza si liquidano in € 446,20 (quattrocentoquarantase/20).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.05.2016

L'ESTENSORE

F.to dott. Marcovalerio Pozzato

Depositato in Segreteria il 25 maggio 2016

IL PRESIDENTE

F.to dott. Teresa Bica

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO